

**CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE
ATTIVITA' DI COMMITTENZA AUSILIARIA AI
SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 37 E ART. 38 DEL D.LGS. 50/2016**

TRA

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria, nella persona del Provveditore Architetto Roberto Ferrazza, di seguito denominato "Provveditorato", codice fiscale 80093050013;

E

La Fondazione Teatro Regio di Torino, nella persona del Commissario Straordinario Dott.ssa Rosanna Purchia, nata a Napoli il 23/09/53, codice fiscale PRC RNN 53P63 F839 Z, domiciliata per la carica presso la sede della Fondazione Teatro Regio, sita in Torino, Piazza Castello 215, di seguito denominata "Fondazione".

Nell'anno 2020, il giorno 30 ottobre 2020 in Torino

PREMESSO

- Che il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" dispone all'art. 37, che le stazioni appaltanti, non in possesso della qualificazione di cui all'art. 38 del medesimo decreto, per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori possano fare ricorso a una centrale di committenza ovvero aggregarsi con una o più stazioni appaltanti qualificate;
- che l'art. 38, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 dispone che i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, organi periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
- che la Fondazione "Teatro Regio", fondazione di diritto privato con personalità giuridica, è organismo di diritto pubblico soggetta all'applicazione del codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 3, comma 1 D.Lgs. 50/2016;
- che la Fondazione ha manifestato, nel corso dell'incontro tenutosi in data 22 settembre 2020 presso gli uffici del Provveditorato, la propria volontà di affidare l'attività di committenza ausiliaria al Provveditorato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3, co. 1, lett. m), punti 2-3-4), 37, co. 8, e 39, co. 1, del Codice;

- che a tal fine si rende necessaria la stipula di apposita convenzione che disciplini il rapporto fra gli enti;
- che la Fondazione Teatro Regio di Torino intende avvalersi del supporto del Provveditorato in merito all'espletamento delle procedure di gara d'appalto indicate al successivo art. 2;
- che con Deliberazione n. 36 del 30/10/2020 la Fondazione ha approvato lo schema di convenzione preventivamente condiviso con il Provveditorato

TUTTO CIO' PREMESSO
LE PARTI
STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1

(Oggetto della convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
2. La presente convenzione, alle condizioni in essa contenute, è finalizzata a regolare i rapporti tra la Fondazione e il Provveditorato, ai sensi degli artt. 3, co. 1, lett. m), punti 2-3-4), 37, co. 8, e 39, co. 1, del Codice.
3. La Fondazione affida al Provveditorato il compito di curare tutte le procedure di aggiudicazione di contratti di prestazioni di servizi, forniture e lavori, dalla redazione e pubblicazione del bando di gara fino all'aggiudicazione definitiva, nell'ambito degli affidamenti per la fornitura di beni, servizi e lavori che la Fondazione vorrà delegare al Provveditorato.

Art. 2

(Ambito di operatività della centrale di committenza ausiliaria)

1. L'ambito di operatività del Provveditorato per conto della Fondazione è relativa agli appalti pubblici di:
 - servizi e/o forniture di importo pari o superiore alla soglia comunitaria vigente (art.35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)
 - lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore ad € 1.000.000, lavori di manutenzione straordinaria di importo pari o superiore a € 350.000, lavori inseriti nel Piano Stralcio "Cultura e Turismo" Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020, (finanziamento legato alla Delibera del CIPE del 1° maggio 2016, n.3) ed eventuali ulteriori lavori che verranno finanziati tramite Delibere del CIPE.
2. L'elenco delle procedure di gara da delegare al Provveditorato è comunicato all'atto della stipula della presente convenzione e/o del suo eventuale rinnovo. Gli enti sottoscrittori condivideranno il cronoprogramma degli interventi delegati ponderando la loro priorità anche in relazione ai carichi di lavoro del Provveditorato. Tale elenco potrà essere successivamente modificato e/o ampliato, nel corso del periodo di validità della presente Convenzione. Qualsiasi modifica deve essere espressamente accettata dalle parti.

Art. 3

(Funzioni, attività e servizi della centrale di committenza ausiliaria)

Le funzioni e i servizi della presente convenzione consistono nella gestione dell'intera procedura di gara e in particolare:

- a) verifica dello Schema di Contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto predisposti dalla Fondazione;
- b) predisposizione della documentazione amministrativa di gara (Disciplinare di gara e relativi allegati);
- c) avvio della procedura di gara mediante la redazione, approvazione e pubblicazione del relativo bando, secondo quanto previsto agli art. 71, 72 e 73 del *Codice*;
- d) in caso di appalto da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa, verifica e inserimento nel bando di gara dei valori ponderali stabiliti dalla Fondazione e riportati a cura della stessa negli atti progettuali, in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto;
- e) nomina del seggio deputato alla verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del *Codice*, secondo quanto previsto dall'art. 29, co. 1, del *Codice*, nonché nomina della Commissione giudicatrice (*ove richiesta dal tipo di procedura*), di cui all'art. 77 del *Codice*, ed espletamento della procedura di gara;
- f) effettuazione delle comunicazioni di cui all'art. 76 del *Codice*;
- g) valutazione delle offerte presentate, ivi comprese le attività di supporto alla Fondazione, nella figura del Responsabile Unico del Procedimento designato dalla Fondazione stessa, nella valutazione di eventuali offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 del *Codice*, fatte salve eventuali diverse indicazioni impartite al riguardo da decreti ministeriali e/o direttive e/o altra disposizione normativa emanate ai sensi del *Codice*;
- h) esame e decisione delle eventuali opposizioni alla procedura di gara;
- i) gestione del contenzioso amministrativo relativo alla procedura di gara (come declinato nel successivo art. 10);
- j) formulazione della graduatoria di merito e della proposta di aggiudicazione;
- k) accertamento del possesso dei requisiti richiesti nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente e aggiudicazione dell'appalto;
- l) acquisizione dalla ditta aggiudicataria dei documenti necessari per la stipula del contratto;
- m) trasmissione degli atti propedeutici alla stipula del contratto di appalto alla Fondazione per il seguito di competenza;

E' facoltà del Provveditorato procedere con modalità di affidamento diverse da quelle indicate nella determina a contrarre, ove fosse richiesto da particolari circostanze, previa intesa con la Fondazione.

Il Provveditorato assume, per conto della Fondazione, la qualità di centrale di committenza.

Il Provveditorato si impegna ad attivare la procedura di gara, entro gg. 15 dalla ricezione da parte della Fondazione della determina a contrarre e degli elaborati progettuali a base d'appalto, qualora non bisognevoli di integrazioni e/o modifiche.

Completata la procedura di aggiudicazione, il Provveditorato rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara alla Fondazione committente, unitamente al verbale di aggiudicazione definitiva, ai fini degli atti consequenziali. Il Provveditorato trasmette per la pubblicazione sul sito informatico della Fondazione i dati concernenti gli appalti oggetto delle attività di cui alla presente convenzione. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, il Provveditorato potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti alla Fondazione.

Art. 4

(Attività che entrano nella competenza della Fondazione)

1. Restano di competenza della Fondazione:
 - a) la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 31, D.Lgs. 50/2016.
 - b) le attività di individuazione dei servizi, forniture e lavori da affidare;
 - c) la redazione e l'approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
 - d) l'adozione della determina a contrarre;
 - e) supporto nella formulazione delle risposte alle richieste di chiarimento di carattere tecnico ricevute in fase di gara;
 - f) la valutazione di eventuali offerte anomale, dichiarate tali ad esito della procedura di gara esperita dal Provveditorato. La valutazione sarà effettuata a cura del R.U.P. che potrà avvalersi, ove richiesto dalla Fondazione, del supporto della commissione di gara e fatte ovviamente salve diverse indicazioni impartite al riguardo da decreti ministeriali e/o direttive e/o altra disposizione normativa emanate ai sensi del Codice;
 - g) la stipula del contratto d'appalto;
 - h) l'affidamento della direzione dei lavori e di esecuzione dei contratti;
 - i) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei servizi, forniture e lavori affidati;
 - j) la gestione del contenzioso relativo alla fase esecutiva del contratto;
 - k) tutti gli adempimenti connessi alla corretta corresponsione dei pagamenti sulla base degli stati di avanzamento dei servizi, delle forniture e dei lavori;
 - a) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere e/o la verifica di conformità dei servizi/forniture;
 - b) la comunicazione e trasmissione all'Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dall'art. 31 e 216 del D.Lgs. 50/2016.

La Fondazione comunica, entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato onde consentire una corretta ed efficace programmazione delle attività.

La Fondazione fornisce tutti i chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti necessari allo svolgimento dei compiti del Provveditorato, così come definiti all' art. 3.

In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Fondazione assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che il Provveditorato, previa approvazione da parte della Fondazione, riterrà necessario inserire nella Commissione giudicatrice.

Art. 5

(Responsabile unico del procedimento)

1. Il responsabile unico del procedimento nominato dalla Fondazione, ex art. 31, D.Lgs. 50/2016, svolge anche le funzioni di R.U.P. della procedura di gara curata dal Provveditorato.
2. Di norma, la Fondazione individua il R.U.P. nella figura del dirigente o responsabile del servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento di forniture di beni/servizi relativamente al settore di competenza.
3. L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del R.U.P. designato.
4. L'atto con il quale si chiede al Provveditorato di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta il servizio, la fornitura o il lavoro da affidare e dei tempi entro i quali il servizio, la fornitura o il lavoro devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.
5. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione delle quote percentuali spettanti al Provveditorato sugli importi a base di gara previsti dal successivo art. 7.

Art. 6

(Decorrenza e durata della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà della Fondazione al Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Piemonte, la Valle d'Aosta e la Liguria.
2. Il recesso delle parti è consentito al termine dei procedimenti in corso già affidati al Provveditorato, con formale preavviso che dovrà pervenire alla controparte entro il termine minimo di giorni 15 (quindici) dall'ultimazione attesa del procedimento.

Art. 7

(Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico della Fondazione.
2. La Fondazione assicura la copertura di tutti gli oneri che derivano dalla sottoscrizione della presente Convenzione e delle spese vive derivanti dall'espletamento delle procedure amministrative di selezione, tra cui a mero titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, i costi per la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione secondo quanto previsto dagli art. 72, 73 e 98 del Codice, il contributo ANAC per la stazione appaltante ed i costi delle

- eventuali indennità riconosciute ai membri delle Commissioni giudicatrici come determinati dal successivo punto 4.
3. Ai sensi del combinato disposto dai commi 2 e 5 dell'art. 113 del d. lgs. n. 50/2016, al Provveditorato compete lo 0,5% dell'ammontare complessivo dei lavori, servizi o forniture per i compiti svolti dal proprio personale.
 4. La remunerazione dei componenti delle commissioni di gara resta determinata dal DM MIT del 12/02/2018, pubblicato nella GURI serie generale n. 88 del 16/04/2018. Il compenso spettante a ciascun componente la commissione sarà determinato mediante interpolazione lineare dei valori minimi e massimi previsti nel citato DM, in ragione dell'importo di gara; inoltre la graduazione dei compensi dovrà altresì tenere conto della complessità dell'affidamento, del numero di lotti, del numero atteso dei partecipanti, del criterio di attribuzione dei punteggi e della tipologia dei progetti, per servizi e forniture.
 5. All'atto della trasmissione della proposta di aggiudicazione il Provveditorato comunicherà gli importi da liquidare al proprio personale per le attività svolte. La Fondazione si impegna a corrispondere direttamente ai funzionari designati dal Provveditore le somme ad essi spettanti, ad operare le ritenute fiscali di legge e a redigere nonché a trasmettere ai soggetti percettori le relative certificazioni uniche fiscali, nei tempi e modi di legge, rientrando tali redditi nella fattispecie di cui all'art. 50, comma 1, lettera b) del TU delle imposte sui redditi.
 6. Le somme assegnate al Provveditorato saranno individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese Generali".

Art. 8

(Strumenti di comunicazione tra i contraenti)

Semestralmente è prevista una riunione fra i soggetti convenzionati per un'analisi delle attività svolte nell'ambito della presente convenzione.

Art. 9

(Esenzione per bollo e registrazione)

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registrazione a norma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 allegato b) art. 16 e del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Art. 10

(Contenzioso)

Il Provveditorato, avvalendosi della competente Avvocatura Distrettuale dello Stato, cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alle procedure di affidamento degli appalti fino all'aggiudicazione efficace, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

Gli oneri economici eventualmente conseguenti ai contenziosi restano a carico della Fondazione che vi provvederà utilizzando le somme accantonate.

La Fondazione si impegna espressamente a convenire in giudizio in caso di contenzioso relativo alle procedure di appalto e ad assumere i relativi oneri nei propri bilanci, in

qualità di Stazione Appaltante, in quanto soggetto deputato ed obbligato al pagamento di ogni eventuale onere derivante ed attinente al contenzioso.

La Fondazione si impegna espressamente ad assumere a proprio carico le spese di duplicazione degli atti di gara, anche conseguenti alle attività di contenzioso e/o a richieste dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 11

(Contenzioso relativo all'attivazione della convenzione)

Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione, le parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute esclusivamente al giudice competente presso il Foro di Torino.

Art. 12

(Manleva)

La Fondazione manleva, con la sottoscrizione del presente atto, il Provveditorato per i casi di ritardi nei propri adempimenti, nelle fattispecie determinate da eventi imprevedibili ovvero operanti oltre il controllo che la stessa può esercitare secondo la migliore diligenza e correttezza.

Il Provveditorato sarà quindi responsabile solo ed esclusivamente di quanto ad esso imputabile e quindi con esclusione di ogni fatto dovuto a manifestazioni sindacali, e/o scioperi, a danneggiamenti causati da terzi, a interruzioni di fornitura di pubblici servizi (energia, reti di telecomunicazioni, ecc.) e di ogni fatto fortuito e/o dovuto a responsabilità di terzi.

Art. 13

(Disposizioni finali)

Ogni sopraggiunta direttiva, linea guida o qualunque disposizione normativa riferita alle norme richiamate nella presente Convenzione e/o in ogni caso attinenti alle attività disciplinate con la presente Convenzione, è da intendersi immediatamente recepita dalla medesima.

Per la Fondazione
Teatro Regio di Torino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott.ssa Rosanna Purchia)
FIRMATO DIGITALMENTE

Per il Provveditorato OO.PP.
Piemonte – Valle d'Aosta – Liguria

IL PROVVEDITORE
(dott. arch. Roberto FERRAZZA)
FIRMATO DIGITALMENTE